



Studio Notarile
CARNEVALE Iolanda
Via Galassi 5
Tel. 0532 852840
Fax 0532 855381
ARGENTA

mail: icarnevale@notariato.it

Repertorio n.8716

Raccolta n.6556

VERBALE DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

"FONDAZIONE A.C.A.RE.F.

(Allied Community Ataxia Research Foundation) ONLUS"

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno 14 (quattordici) ottobre 2020 (duemilaventi), alle ore 17 (diciassette) e zero minuti.

In Ferrara, Via Manini n.5.

Innanzi a me dottoressa Iolanda Carnevale, Notaio in Argenta, iscritta al Collegio Notarile di Ferrara, è comparso:

- **SIVIERI Silvio**, nato a Savona il giorno 14 aprile 1959, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, codice fiscale SVR SLV 59D14 I480T, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione di partecipazione **"FONDAZIONE A.C.A.RE.F. (Allied Community Ataxia Research Foundation) ONLUS"**, iscritta in data 5 marzo 2014 presso il Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura di Ferrara al n.266 (atto prot.n.1972/2014 del 5 marzo 2014, con sede in Comune di Ferrara, Via Compagnoni n.95.

Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certa, mi dichiara che in questo giorno, ora e luogo si è riunito il Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione di partecipazione a seguito di convocazione effettuata ai sensi ed in conformità a quanto previsto dall'art.16 del vigente Statuto, per discutere e deliberare in seconda convocazione sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Trasferimento sede;
- 2) Adozione di nuovo statuto, conforme alla Riforma degli Enti del Terzo Settore di cui al D. Lgs. n.117/2017 e ss. mm. e ii;
- 3) Destinazione di Euro 30.000,00 con destinazione dell'eccedenza a riserva

e mi invita a far constare da pubblico verbale le risultanze del Consiglio e le delibere che lo stesso andrà ad adottare.

Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Ai sensi dell'art.16 dello Statuto nonchè per designazione unanime dei presenti, assume la presidenza esso Comparente, come sopra costituito, il quale, dato atto che (i) la riunione è stata regolarmente convocata a norma dell'art.16 dello Statuto e che (ii) in prima convocazione la riunione è andata deserta, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti e quindi constata che:

- sono presenti i Consiglieri:

-- Sivieri Silvio, Presidente,

-- Bedin Domenico,

mentre sono assenti giustificati:

-- Fantoni Carlo e Mascheroni Monica.

Il Presidente fa presente altresì che sono presenti, ai sen-

**REGISTRATO A
FERRARA**

il 13 novembre 2020

al n. 6407

Serie 1T

Con Euro 200,00

si dell'art.16 dello Statuto, i Fondatori: Domenicali Giampietro, Cesare Barioni, Gloria Frighi, Antonino Tralli, Maria Grazia Manfredini, Calzolari Laura, Sivieri Silvio, il quale interviene in proprio nonché quale legale rappresentante della "ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA ALLE SINDROMI ATASSICHE", con sede in Ferrara, Via Mambro n.30, codice fiscale 93077570385, riconosciuta con provvedimento del Tribunale di Milano n.441 del 20 novembre 1982, munito degli occorrenti poteri in forza dell'art.16.4 del vigente Statuto;

- perciò la presente assemblea è validamente costituita a norma dell'art.16 dello Statuto e quindi atta a deliberare sull'argomento all'Ordine del Giorno.

Indi il Presidente passa alla

TRATTAZIONE

e iniziando dal primo punto all'ordine del giorno il Presidente invita i presenti a deliberare sul trasferimento della sede legale dal Comune di Ferrara, Via Compagnoni n.95 a Corso della Giovecca n.203, sempre nel Comune di Ferrara.

Passando quindi alla trattazione congiunta del secondo e terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa che a seguito dell'entrata in vigore della riforma del Terzo Settore, realizzata con l'emanazione del D. Lgs. n.117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore), si rende necessario adeguare lo Statuto alle nuove regole che disciplinano gli Enti del Terzo Settore. Tale adeguamento comporterà, tra l'altro, la necessaria modifica della denominazione dell'ente che dovrà essere seguita dall'acronimo "ETS" e che pertanto risulterà la seguente: "A.C.A.RE.F.- ETS" e in breve "A.C.A.RE.F. - ETS".

Il Presidente ricorda che il Codice del Terzo Settore prevede l'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - di cui il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106 del 15 settembre 2020 emanato in attuazione dell'art.53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 disciplina ora le procedure di iscrizione, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro medesimo - Registro tuttavia, non ancora operativo, nel quale dovranno iscriversi tutti gli enti del terzo settore, quali organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti del terzo settore, senza scopo di lucro, di utilità sociale, dando conseguentemente la possibilità ai predetti enti di fruire delle agevolazioni finanziarie e fiscali previste dalla riforma del settore.

Di conseguenza, sottolinea il Presidente, le disposizioni dello Statuto che si chiede di approvare, che presuppongono l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

e la migrazione della Fondazione nel medesimo, ovvero l'ado-
zione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheran-
no e produrranno effetti nel momento in cui rispettivamente
il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sen-
si di legge e la Fondazione vi sarà migrata e i medesimi suc-
cessivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreran-
no in vigore.

In relazione invece alla personalità giuridica, una volta avvenuta la migrazione nel Registro unico nazionale del terzo settore, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al D.P.R. n.361/2000 è sospesa fin tanto che sia mantenuta l'iscrizione nel predetto Registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, la Fondazione non perderà la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto n.361/2000.

Il Presidente propone quindi ai presenti qui riuniti di procedere all'approvazione di un nuovo testo di statuto associativo che tenga anche conto delle novità introdotte con tale Decreto (D. Lgs. n.117/2017) e, nel contempo, di deliberare la somma da destinarsi a capitale in Euro 30.000,00 (trenta-
mila virgola zero zero), destinando l'eccedenza a riserva.

Dopo esauriente discussione, il Consiglio all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i Fondatori,

DELIBERA

1)- di trasferire la sede legale dal Comune di Ferrara, Via Compagnoni 95 a Ferrara, Corso della Giovecca n.203;

2)- di approvare il nuovo testo dello Statuto, che coordinato con le modifiche apportate, si allega al presente verbale sotto la lettera "A", **omessane la lettura per espressa dispensa avutane, presenti i testi, dal Comparente,** fermo restando che le modifiche inerenti la riforma del Terzo Settore si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui il R.U.N verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e la Fondazione vi sarà migrata e i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore;

3)- di destinare a capitale della Fondazione la somma di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), con destinazione dell'eccedenza a riserva.

Null'altro essendovi a deliberare la seduta viene sciolta essendo le ore 18 (diciotto) e 50 (cinquanta) minuti.

Atto da me Notaio letto al Comparente il quale con me Notaio lo sottoscrive alle ore 19 (diciannove) e zero minuti.

Consta di due fogli dattiloscritti e completati a mano da me Notaio per 5 (cinque) pagine e della presente sin qui.

Firmato Silvio Sivieri

Firmato Iolanda Carnevale Notaio (Sigillo).

Allegato "A" al Repertorio n.8716/6556

STATUTO

PREAMBOLO

La Fondazione di cui al presente Statuto è un Ente senza fini di lucro che si propone tre obiettivi tra loro correlati:

1)- realizzare una comunità simile ad una grande casa che ospiterà, aiuterà, educerà e preparerà persone disabili affinché possano acquisire competenze a livello sia professionale che di socializzazione necessarie per raggiungere una migliore autonomia ed integrazione sociale;

2)- creare un istituto di ricerca sulle Atassie il cui scopo è quello di capire la patogenesi e studiare possibili terapie per le malattie cerebrospinali neurodegenerative (eredoatassie);

3)- coinvolgere persone anziane svantaggiate anche non autosufficienti come mentori ed educatori divenendo così un punto fondamentale della comunità.

Questa Fondazione nasce dall'incontro tra volontari dell'"AISA Associazione Italiana per la lotta alle Sindromi Atassiche", ricercatori universitari impegnati nelle malattie neurodegenerative, con famiglie di persone disabili e alcuni anziani benefattori.

Gli obiettivi dei fondatori sono quelli di promuovere, sostenere e realizzare:

a) un progetto di vita residenziale per assicurare alle persone svantaggiate giovani e anziane, con priorità per quelle disabili, un futuro di autonomia che sia quanto più sereno, sicuro e stimolante in armonia con le loro capacità ed abilità;

b) attività di ricerca scientifica eredo atassie.

La Fondazione finanzia progetti di ricerca sull'eredità atassica avvalendosi di convenzioni con enti universitari.

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE - SEDE - DELEGAZIONI

È costituita una Fondazione denominata **"A.C.A.RE.F. (Allied Community Ataxia Research Foundation) ETS"** in sigla **"A.C.A.RE.F. ETS"**, come tale sottoposta alla disciplina di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Codice del terzo Settore), con sede in **Ferrara, Corso della Giovecca n.203** e durata a tempo indeterminato. Sino a che non sarà istituito e non sarà operativo il Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con la migrazione della Fondazione nel medesimo e l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, la Fondazione conserverà la propria denominazione **"A.C.A.RE.F. (Allied Community Ataxia Research Foundation) ONLUS"**, in sigla **"A.C.A.RE.F. ONLUS"**.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire,

anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione «Ente del Terzo Settore» o dell'acronimo «ETS», fermo restando che sino a che non sarà istituito e non sarà operativo il Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con la migrazione della Fondazione nel medesimo e l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, la Fondazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo «ONLUS».

Le finalità della Fondazione si esplicano all'interno del territorio nazionale ed internazionale.

ARTICOLO 2 - SCOPI

La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria per persone anziane svantaggiate, con priorità per quelle con disabilità, e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Nello specifico la Fondazione esercita le seguenti attività di interesse generale quali l'assistenza, educazione, formazione e ricreazione di persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in un contesto di miglioramento delle qualità della loro vita e di quella delle loro famiglie. La Fondazione intende, dunque:

- a) attuare progetti di residenzialità per persone disabili, in particolare per quelli a cui venga a mancare il sostegno familiare;
- b) favorire le relazioni negli ambienti comuni della fondazione e garantire contemporaneamente l'autonomia in spazi individuali, che saranno confortevoli, luminosi e concepiti secondo i principi della bio-architettura;
- c) valorizzare le risorse umane del soggetto disabile, sviluppando progetti di formazione e di inserimento lavorativo, creando condizioni che favoriscano l'inserimento nel tessuto sociale e lavorativo della persona disabile, e tenendo anche conto di eventuali percorsi intellettuale/relazionali, educativi, formativi svolti in precedenza dal soggetto medesimo.

La Fondazione ha, inoltre, lo scopo di promuovere e finanziare progetti di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, per la cura delle eredoatassie spino cerebellari e delle malattie neurodegenerative disabilitanti.

Tale attività verrà svolta direttamente o affidata a Università, enti di ricerca che la svolgono direttamente e che ab-

biano tale finalità. In particolare lo scopo consiste in:

- a) promuovere la ricerca di base e applicata in particolare sulle eredoatassie malattie neurologiche disabilitanti direttamente od attraverso convenzioni con le Università;
- b) contribuire mediante finanziamenti alle Università o altre istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali mediante apposite convenzioni.

La Fondazione si prefigge anche lo scopo di compiere attività di assistenza sociale e sociosanitaria di persone anziane svantaggiate.

La Fondazione opererà per offrire a persone anziane non autosufficienti condizioni residenziali e assistenziali in grado di assicurare il mantenimento del massimo grado di autonomia e di integrazione sociale, sviluppando anche progetti di cooperazione tra le persone anziane e le persone disabili seguite dalla Fondazione.

La gestione delle strutture potrà essere affidata ad associazioni o cooperative accuratamente selezionate tra quelle già accreditate.

ARTICOLO 3 - ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore ed in conformità a quanto prescritto dall'art.7 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (cd. Codice del Terzo Settore);
- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate all'art.2 e ai precedenti paragrafi del presente articolo, ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte al citato art.2, in conformità a quanto prescritto dall'art.6 del D. Lgs 3 luglio 2017 n.117.

ARTICOLO 4 - VIGILANZA

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

ARTICOLO 5 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione, effettuati dai Fondatori e dai nuovi Fondatori;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle eventuali donazioni o lasciti testamentari, dai proventi di iniziative permanenti ed occasionali, dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

ARTICOLO 6 - VINCOLO DI DESTINAZIONE

Il patrimonio della Fondazione potrà essere utilizzato solo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui quanto sopra, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Fondatori, Nuovi Fondatori, collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi della Fondazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si applicano le disposizioni dell'art.8 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

ARTICOLO 7 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Gli esercizi finanziari della Fondazione iniziano il giorno 1 (uno) dicembre e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i successivi 120 (centoventi) giorni il Consiglio di Amministrazione deve procedere all'approvazione del bilancio in conformità alle disposizioni di cui agli artt.13 e 14 del D.lgs 3 luglio 2017 n.117.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, esclusa ogni loro distribuzione a favore degli membri dell'ente, sian essi Fondatori, Nuovi Fondatori o Sostenitori.

ARTICOLO 8 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Nuovi Fondatori;
- Sostenitori.

ARTICOLO 9 - FONDATORI

Sono Fondatori le persone fisiche e/o persone giuridiche che

hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

In caso di decadenza dalla qualifica di alcuno dei Fondatori, quelli superstiti procederanno con deliberazione assunta a maggioranza, alla nomina di altro soggetto che eserciterà le prerogative ed i diritti previsti per i Fondatori, scelto, preferibilmente, tra i nuovi Fondatori nonché tra soggetti che svolgano attività di ricerca negli ambiti di interesse della Fondazione in regola con le quote di versamento e soci da tre anni.

E' fatto salvo il rispetto di eventuali disposizioni, anche testamentarie, del Fondatore deceduto. Qualora i Fondatori superstiti non intendano accettare la designazione effettuata, tale determinazione dovrà essere motivata.

ARTICOLO 10 - NUOVI FONDATORI

Possono divenire Nuovi Fondatori le persone fisiche e/o giuridiche che intendono perseguire gli obiettivi della fondazione e che si impegnino a contribuire al Fondo di dotazione, mediante un contributo in denaro, beni mobili o immobili, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione.

I Nuovi Fondatori sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Nuovi Fondatori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, qualora emanato.

ARTICOLO 11 - SOSTENITORI

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Sostenitori dura per tutto il periodo per il quale il proprio contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

I Sostenitori sono riconosciuti come tali con delibera inappellabile del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, ove emanato.

ARTICOLO 12 - PARTECIPANTI ESTERI

Possono essere nominati Nuovi Fondatori o Sostenitori anche le persone fisiche di nazionalità straniera e le persone giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzio-

ni costituiti o aventi sede all'estero.

ARTICOLO 13 - ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio d'Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di Nuovi Fondatori e Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto. I Fondatori, ovvero le persone designate ai sensi dell'art.9 del presente Statuto, non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

I Fondatori, i Nuovi Fondatori e i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dover di adempiere alle obbligazioni assunte.

ARTICOLO 14 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio d'Amministrazione;
- Il Presidente della Fondazione;
- Il Comitato Scientifico, ove istituito;
- L'Organo di Controllo Contabile.
- L'Assemblea dei Fondatori e Nuovi Fondatori.

Tutte le cariche si intendono a titolo gratuito, ad eccezione dell'Organo di Controllo Contabile e del Comitato Scientifico, ove istituito in ordine ai quali il Consiglio di Amministrazione può assumere una diversa determinazione.

ARTICOLO 15 - CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da 5 (cinque) a 7 (sette) membri, ed a comporre il Consiglio di Amministrazione possono essere nominati anche terzi non membri della Fondazione.

I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà ritenersi validamente costituito se eletto con la maggioranza assoluta dei Fondatori e Nuovi Fondatori, fermo restando che almeno 3 (tre) Consiglieri su 5 (cinque) o 4 (quattro) su 7 (sette), e dovranno sempre essere nominati dai Fondatori.

Il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro Consigliere che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di

cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto;

- approvare il bilancio;
- approvare l'eventuale regolamento della Fondazione;
- eleggere al proprio interno il Presidente della Fondazione;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- nominare, ove opportuno, il Direttore Generale della Fondazione, determinandone compiti, natura e durata dell'incarico;
- nominare, ove opportuno, i membri del Comitato Scientifico;
- nominare l'organo di controllo contabile;
- nominare Nuovi Fondatori e Sostenitori;
- determinare la misura minima e la forme del contributo a carico dei Fondatori, dei Nuovi Fondatori e dei Sostenitori, da approvarsi dalla maggioranza dei Fondatori;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, secondo ed in conformità alle norme di legge in materia;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno quattro volte all'anno d'iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Fondatori. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ARTICOLO 16 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, da persona dal medesimo designata all'interno dello stesso Consiglio. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario, scelto dal Presidente anche tra persone estranee al Consiglio.

ARTICOLO 17 - PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE - RAPPRESENTANZA

Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio d'Amministrazione al proprio interno.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione

di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando gli avvocati, laddove necessario, per la tutela degli interessi dell'Ente. Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente ha l'obbligo di convocare almeno una volta l'anno i partecipanti e le altre componenti della Fondazione in riunione plenaria non elettiva, momento di confronto ed analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito, a tutti gli effetti, da un Consigliere dal medesimo designato.

ARTICOLO 18 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico, ove istituito, è composto da un minimo di tre membri, nominati dal Consiglio d'Amministrazione fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione.

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto il verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

ARTICOLO 19 - ASSEMBLEA

L'assemblea è formata dai Fondatori e dai Nuovi Fondatori; è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente per sottoporre all'attenzione dell'assemblea medesima il bilancio approvato o da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Salvo quanto previsto nel presente Statuto, non ha alcun potere ma è organo meramente consultivo e può esprimere pareri non vincolanti sulle strategie progettuali e le scelte di amministrazione che il Consiglio di Amministrazione programma per l'anno successivo e sui risultati, le attività, i progetti e gli atti compiuti e eseguiti nell'anno precedente dagli Organi della Fondazione.

ARTICOLO 20 - ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE

La nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria ai sensi di legge.

La nomina dell'organo di controllo spetta al Consiglio di Am-

ministrazione. Nel caso di organo collegiale ne dovrà essere nominato il Presidente.

Nel caso di nomina obbligatoria, i componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397 comma 2, c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

I membri dell'organo di controllo restano in carica tre anni e sono rinominabili.

In caso di nomina di un organo di controllo in forma collegiale sarà possibile l'intervento alle riunioni dello stesso mediante mezzi di telecomunicazione.

L'organo di controllo, quando nominato, svolge le funzioni ed esercita i compiti di cui all'art.30, commi 6, 7 e 8, D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

ARTICOLO 21 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

La nomina del Revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art.31 del D.lgs 3 luglio 2017 n.117 (Codice del terzo Settore).

2. La nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti spetta all'assemblea degli associati, i quali, in occasione della nomina, dovranno stabilire se affidare l'incarico ad un revisore legale dei conti ovvero ad una società di revisione legale; in occasione della nomina dovrà essere anche fissato l'eventuale compenso da riconoscere al soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale eventualmente nominati restano in carica tre anni e sono rinominabili.

ARTICOLO 22 - SCIoglimento

L'eventuale scioglimento della Fondazione sarà deciso dal Consiglio di Amministrazione con delibera da adottarsi in sede straordinaria.

In caso scioglimento della Fondazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del Registro Unico Nazionale del terzo settore, di cui all'art.45, comma 1, del D.lgs 3 luglio 2017 n.117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni stabilite nella delibera di scioglimento. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'art.9 del D. Lgs 3 luglio 2017 n.117.

ARTICOLO 23 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme di legge in materia.

ARTICOLO 24 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'i-

stituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e/o la migrazione della Fondazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o la Fondazione vi sarà migrata e i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Firmato Silvio Sivieri

Firmato Iolanda Carnevale Notaio (Sigillo).

Certificazione di conformità di copia digitale di
originale analogico

(Art.22, D.Leg.vo in data 7.3.2005 n.82 e art.68-ter, legge
16.2.1913 n.89 e successive modificazioni)

Certifico io sottoscritta Dott.ssa IOLANDA CARNEVALE, Notaio in Argenta, iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Ferrara, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 16 luglio 2023 rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority), che la presente copia redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale analogico, ai miei atti, firmato e conservato a norma di legge.

Argenta, Via Galassi n.5 il giorno 16 (sedici) novembre 2020 (duemilaventi)

File firmato digitalmente dalla Dott.ssa Iolanda Carnevale
Notaio